

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

MXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedo	43047
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	43065
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	43048
Disegni di legge (Discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori. (2995)	43048
PRESIDENTE	43048
CERRETI	43048
MONTERISI	43048, 43050
SANNICOLÒ	43049
SCOCA, <i>Presidente della Commissione</i>	43049
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	43049, 43052
SAIJA	43051
DE VITA	43052
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	43052, 43054
TORRETTA	43053
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi. (2996)	43054
PRESIDENTE	43054
TROISI, <i>Relatore</i>	43054, 43061
PIGNATELLI	43055
CERRETI	43057, 43064
MONTERISI	43060
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	43062, 43065

	PAG.
Proposta di legge (Annunzio)	43048
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	43048
Interrogazioni (Annunzio)	43065
Verifica di poteri	43047

La seduta comincia alle 11.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di venerdì 21 novembre 1952.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Breganze.

(È concesso).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni ha presentato un'unica relazione sulle elezioni contestate ai deputati:

Giorgio La Pira per la circoscrizione di Firenze (XIV); Emilio Colombo per la circoscrizione di Potenza (XXVI); Mario Angelucci per la circoscrizione di Perugia (XVIII); e Augusto Fanelli per la circoscrizione di Roma (XIX).

Questa relazione sarà stampata, distribuita e iscritta all'ordine del giorno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella IX Commissione permanente:

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentali a fini industriali » (3036).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Pagliuca e Vocino:

« Diritti e compensi al personale del Ministero della difesa » (3037).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Silipo, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*Comizio senza preavviso*) (Doc. II, n. 472);

contro il deputato Negri, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, (*Comizio senza preavviso*) (Doc. II, n. 473).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori. (2995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre

1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

Come la Camera ricorda, per questo disegno di legge la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

CERRETI. Chiedo di parlare per una proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Io propongo, signor Presidente, il rinvio della discussione dei due disegni di legge segnati al primo punto dell'ordine del giorno. Per quanto la mia parte politica sia in linea di massima favorevole ad essi, si tratta di una materia così delicata da essere consigliabile uno studio approfondito. Infatti saranno presentati degli emendamenti che dovranno essere esaminati con la dovuta attenzione; ed è pertanto opportuno che la Camera possa affrontare il disegno di legge con serietà e ponderazione. A questo scopo si potrebbe, dal momento che la Camera ha già deliberato la relazione orale, ascoltare oggi le due relazioni e rinviare successivamente la discussione a martedì, in modo che nel frattempo le relazioni stesse possano essere studiate e ci si possa preparare alla discussione.

MONTERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A favore o contro la proposta di rinvio?

MONTERISI. Signor Presidente, se si rimanda, io propongo che il relatore scriva la propria relazione. Mi sembra cosa più ben fatta, perché ci permetterebbe di esaminare la relazione con maggiore ponderatezza di quanto non ci sarebbe consentito dalla semplice ascoltazione. Il relatore ci assicura della redazione nello spazio di qualche ora.

PRESIDENTE. Ma ella, onorevole Monterisi, è favorevole o contrario alla proposta?

MONTERISI. Favorevole, ma a questa condizione.

PRESIDENTE. Condizioni, onorevole Monterisi, non se ne possono mettere; ella può essere favorevole e può ad un tempo fare questa raccomandazione. Debbo però far presente che la Camera ha già deliberato di autorizzare la Commissione a riferire oralmente. In ogni modo, anche se il relatore può scrivere la relazione entro qualche ora, occorrerà assai più tempo per la stampa e la distribuzione della relazione. Inoltre, per l'articolo 36 del regolamento, la discussione può cominciare soltanto dopo 24 ore dalla distribuzione della relazione.

MONTERISI. Allora, sono contrario al rinvio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Possono ancora parlare un oratore contro e uno a favore della proposta Cerreti.

SANNICOLO'. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICOLO'. A me pare che la proposta Cerreti, di rinvio alla prossima seduta, sia più che motivata; ma per giustificarla ulteriormente voglio riferire brevemente ciò che è successo mercoledì alla X Commissione, quando è venuta in discussione per il parere l'altra legge sugli oli di semi. È accaduto che il relatore ha espresso parere favorevole, ma condizionando questo parere favorevole all'accoglimento di una serie numerosissima di emendamenti da lui presentati, così da attuare quasi quasi un mutamento di fisionomia della legge. Comunque, è accaduto che, mentre ancora la X Commissione era in seduta, è stato inviato *brevi manu* il parere favorevole alla IV Commissione, la quale ha deciso di chiedere in aula l'autorizzazione a riferire oralmente; e così siamo giunti ad oggi.

Ora, data la procedura e data la serie di emendamenti presentati, io credo sia necessario che trascorra qualche giorno perché i deputati possano riflettere sulla questione. Ritengo quindi che la Camera possa accordare questo rinvio.

SCOCA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCA, Presidente della Commissione. A me pare che la Camera si sia già pronunciata, nell'autorizzare la relazione orale, sulla urgenza dell'esame, da parte dell'Assemblea, e, d'altra parte, questa urgenza deriva dal fatto che si tratta di una conversione in legge. Come è noto ai colleghi, per le conversioni in legge dei decreti-legge esiste un termine; e buona parte di questo termine è già trascorsa.

È stato necessario esaminare questo provvedimento davanti alla Commissione competente col parere di altre Commissioni; una volta esaminato da questo ramo del Parlamento, il provvedimento dovrà andare al Senato. Altri lavori importanti ci attendono: è quindi necessario che noi assicuriamo che nel tempo previsto dalla Costituzione questi decreti siano convertiti in legge.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Sannicolò che, cioè, il parere favorevole della Commissione dell'industria sarebbe stato condizionato a molti emendamenti, non risulta che questi emendamenti siano stati proposti.

A noi è arrivata una comunicazione con la quale si esprime puramente e semplice-

mente parere favorevole. D'altra parte, non comprendo come coloro che dicono trattarsi di un provvedimento importante sul quale devono riflettere, non abbiano riflettuto fino ad oggi: perché, se è vero che esiste questa materia di riflessione, questa riflessione avrebbero già dovuto farla, sia in sede di Commissione che successivamente.

Comunque, mi pare che la Camera si sia già espressa, autorizzando la relazione orale; quindi, mi pare inopportuno e pericoloso accedere alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Cerreti.

(Non è approvata).

Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione orale, l'onorevole relatore.

VALSECCHI, Relatore. Ho la fortuna di riferire sul provvedimento meno contrastato. Esso è stato adottato allo scopo di rimediare a diversi inconvenienti, nonché di infrenare le frodi che sorgono in dipendenza dello stato attuale della nostra legislazione sugli alcoli. Lo spirito e la lettera della nostra legislazione in materia sono stati orientati, almeno in questi ultimi tempi, a proteggere la distillazione del vino di fronte alle altre distillazioni. Gli alcoli, infatti, ai fini del trattamento fiscale, sono stati sempre divisi in due distinte categorie e un trattamento di favore venne sempre riservato agli alcoli provenienti da vino, vinaccia, cascami di vinificazione e dalla frutta, classificati come alcoli di seconda categoria; gli alcoli derivati, invece, da qualsiasi materia diversa da quelle specificate nella seconda categoria, sono classificati come alcoli di prima categoria.

La produzione degli alcoli, così distinti, è gravata da una imposta di fabbricazione e da un ulteriore diritto erariale. Sulla imposta di fabbricazione è attualmente concesso un abbuono di lire 4 mila, sulle 32 mila lire per ettanidro, all'alcole di vino, nonché l'esenzione del diritto erariale attualmente di lire 15 mila, sempre sull'alcole derivato dal vino.

Gli alcoli di seconda categoria, provenienti dalla frutta, non beneficiano di questi sgravi di imposta. Si è così introdotta nella nostra legislazione, e per la prima volta, proprio attraverso il decreto-legge n. 1200, del 6 ottobre 1948, una differenziazione all'interno della categoria degli alcoli di seconda categoria. Per cui gli alcoli che provengono dal vino hanno un trattamento diverso dagli alcoli che provengono dalla frutta.

Tale differenziazione è stata fonte di notevoli frodi nel mercato e ha avuto anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

conseguenti ripercussioni, specialmente sull'andamento del costo delle materie che si prestano per la distillazione di altri alcoli, tanto che con l'attuale provvedimento, pur ribadendo il concetto che ormai è nella nostra legislazione, pur tendendo allo scopo che è pure della nostra legislazione, di favorire cioè la distillazione dal vino, pur tutto questo ribadendo, si pensa di attuare degli strumenti che garantiscano più che sia possibile dalle frodi che vengono operate proprio in dipendenza della nuova differenziazione fra gli alcoli provenienti da una stessa categoria. Eccezione unica, che io mi onoro di presentare alla Camera, perché venga considerata ed introdotta quale modifica al testo del decreto legislativo che noi siamo chiamati a convertire in legge, eccezione unica è, attesa la pesante situazione del mercato degli agrumi e la scarsa se non insignificante loro importanza dal punto della produzione d'alcole, quella che si riferisce agli agrumi, che verrebbero, attraverso gli emendamenti che sono stati distribuiti e che, se approvati, diverranno legge, verrebbero, dicevo, parificati, agli effetti del trattamento fiscale, al vino e sottoposti allo stesso trattamento così in riguardo del diritto erariale, come in riguardo dell'imposta di fabbricazione e, soprattutto, per la disciplina che ne regola la produzione e lo smercio.

Ciò detto e considerato, nonostante le varie obiezioni ed osservazioni che sono state fatte presenti da altri operatori economici, da coloro che sono dediti ad altre colture fruttifere da cui pure si può derivare l'alcole, pare opportuno, atteso lo stato di perenne crisi del mercato vitivinicolo di non poter tornare allo stato pre-1948, eliminando la differenziazione che allora è stata introdotta fra gli alcoli di seconda categoria provenienti da diverse fonti. Si è voluto invece affinare lo strumento di sorveglianza e soprattutto si è voluto introdurre quanto non era stato contemplato nelle leggi precedenti, cioè la penalizzazione per gli evasori, perché la legislazione in materia se già ha prestato il fianco ad una frode in partenza, per il fatto dello sgravio che veniva attribuito tanto sull'imposta di fabbricazione quanto sui diritti erariali per gli alcoli derivati dal vino, aggravava ancora la situazione allorché era detto che coloro che venivano colti in frode, nel senso che distillavano da liquidi fermenticibili di diversa provenienza che dal vino, venivano assoggettati al pagamento della differenza di imposta che sussisteva fra il vino e le materie prime diverse dal vino.

Quindi, il frodatore diceva: se mi va bene, frodo il fisco e guadagno le 15 mila lire di diritto erariale, nonché le 4 mila lire di abbuono sull'imposta di fabbricazione; ma se mi va male pagherò al massimo quello che avrei pagato se avessi fatto un'operazione legittima. Quindi non vi era alcuna penalità per quanto si fosse colti in violazione della legge. Qui viene introdotto per la prima volta un sistema di multe e confische che danno la possibilità di arginare il malcostume della frode. Qui si dà ampia facoltà agli organi tecnici della finanza di fare sondaggi di natura tecnica e di eseguire sopralluoghi nei magazzini per cercare di reperire materie che non siano di provenienza vinosa. Non so come questo potrà avvenire praticamente: bisognerebbe interpellare i chimici, i quali sostengono che non è facile distinguere i liquidi di provenienza vinosa dagli altri.

Sostanzialmente, il decreto-legge si articola in una serie di norme tecniche, accanto alle quali viene ribadito il criterio fondamentale dell'orientamento della nostra legislazione attuale, e vengono introdotte misure di penalizzazione e di aggravio per gli evasori, al fine di riuscire ad arginare le frodi. Questo è il principio fondamentale.

Una innovazione introdotta in questo decreto è data dal fatto che il periodo di un anno richiesto sempre dalla nostra legislazione per la produzione di liquori con alcole e zucchero viene ridotto a sei mesi. In questo caso bisogna considerare che le frodi avvenivano in dipendenza delle prescrizioni di legge, che imponevano l'immobilizzo della merce per un anno, mentre invece gli operatori ritengono di poter smobilizzare entro sei mesi. Si accoglie ora una esigenza tecnica la quale si sposa ad una convenienza fiscale.

Questi sono gli elementi essenziali del decreto e gli accorgimenti tecnici cui il legislatore ha creduto di dover ricorrere per poter perseguire lo scopo di alleviare il mercato vitivinicolo e differenziarlo con misure di agevolazione dagli altri mercati che possono produrre le medesime merci.

Credo di avere sufficientemente illustrato questo decreto, del quale viene chiesta alla Camera la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Monterisi. Ne ha facoltà.

MONTERISI. I viticoltori italiani non possono che plaudire di vero cuore a questo provvedimento che il Governo, sempre preoccupato del miglioramento del tenore di vita

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

delle classi meno abbienti, ha preso in loro favore.

La tutela del prezzo del vino alla produzione è quanto mai necessaria in Italia ove sono frequenti le zone a coltura monoviticola, nelle quali l'economia di tutti i settori produttivi gravita su quella viticola.

Sostenere il prezzo del vino è quindi un concorrere potentemente a sollevare le popolazioni delle zone depresse.

La frode è senza dubbio il peggiore nemico di qualsiasi commercio onesto, e nel caso del vino, se si potesse far bere come tale solo il fermentato naturale del succo dell'uva, verrebbe ad essere eliminata la causa ritenuta generalmente la determinante della così detta crisi di questo prodotto.

La repressione quindi, alla quale mira il provvedimento in discussione, della frode che tende a far passare per vino fermentati provenienti da altre materie alcoligene e che pertanto riducono i benefici già concessi alla distillazione di materie vinose, torna a beneficio del vino e i viticoltori perciò non possono che compiacersene.

Il disegno di legge tende pertanto a risolvere il mercato in duplice modo: diminuendo con la distillazione la quantità di vino disponibile sul mercato, sottraendo a questo la parte più scadente, e quindi migliorandone la massa con aumento del consumo.

Una sola cosa, onorevole ministro, vorrebbero i viticoltori, e cioè che le disposizioni che stiamo per adottare siano applicate con la massima severità; onde la tutela, che al vino ne deriva torni a maggior vantaggio delle zone depresse.

Queste agevolazioni essi desiderano che siano riservate solo al vino e non estese agli agrumi, poiché il primo è perennemente in crisi, mentre i secondi lo sono solo eccezionalmente, ed è quindi giusto che non limitino con la loro intrusione i benefici previsti per il vino.

SAIJA. Ma questo non c'entra: il Ministero ha già riconosciuto che è inutile includere gli agrumi.

MONTERISI. Bisogna non dimenticare che il mercato perennemente depresso è il viticolo, interessante un gran numero di piccoli coltivatori; e quindi, quando un provvedimento viene preso in suo favore, non si cerchi di limitarlo estendendolo ad altri prodotti.

Concludo pertanto ringraziando il ministro ed auspicando che questo non sia che l'inizio di una lunga serie di provvedimenti atti a stabilizzare il mercato di un così

importante prodotto, elevando il tenore di vita dei nostri rurali e delle zone depresse in cui essi approfondono il proprio sudore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saija. Ne ha facoltà.

SAIJA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole soltanto per chiarire alcune idee per quanto concerne l'esclusione degli agrumi, esclusione che il ministro delle finanze ha inteso accentuare con un emendamento da apportare al primo comma dell'articolo 1 e successivamente agli articoli 5 e 6.

Lo spirito della legge — il decreto 20 ottobre 1952 — così come è stato chiaramente indicato, consente una tutela della produzione vinicola, evitando, per quanto è possibile, le mistificazioni dei prodotti vinicoli con prodotti di provenienza dubbia i quali, per essere tali, consentono e agevolano evasioni fiscali talmente importanti da travisare il contenuto commerciale del prodotto stesso.

Perché il ministro delle finanze ha chiesto, giustamente, che vengano esclusi da questa disciplina gli agrumi? Perché, onorevoli colleghi, è opportuno forse chiarire che il contenuto in alcole del succo del limone è del 0,50 per cento, e il contenuto in alcole del succo dell'arancio, nella migliore delle ipotesi, è del 2 per cento. Quindi non vi è chi non veda la nessuna convenienza economica a concentrare (portandolo a 80-90 gradi) il succo dei limoni che costa intorno alle 50 lire-chilo, concentrazione che importa una spesa di 350-400 lire, per ricavare, sì e no, quando pure si ricavano, circa 150 lire.

Se, poi, questo ragionamento lo vogliamo trasportare nel campo del succo di arancio, questo aggravamento è ancora più acuto, onde il ministro delle finanze, nel sollecitare quell'emendamento, ha avuto una visione chiara, precisa, di tutta la situazione.

Concordo quindi pienamente con il provvedimento nelle sue linee generali, e concordo ancor più in questi emendamenti proposti agli articoli 1, 5 e 6; perché il voler regolamentare, nella disciplina delle miscele alcoligene, anche il succo degli agrumi, significherebbe accentuare un equivoco, una situazione già di per se stessa faticosa, che merita non solamente di essere ristretta in confini ancora più angusti, ma di essere altresì esaminata con maggiore liberalità ed ampiezza di respiro.

Questo provvedimento, onorevoli colleghi, ha già sollevato alla periferia un complesso di allarmi e di difficoltà; e la periferia, attraverso le camere di commercio, le associazioni industriali e l'assessorato regionale dell'indu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

stria, ha fatto pervenire al ministro Vanoni i suoi voti.

Io debbo compiacermi con il ministro Vanoni e con la competente direzione generale, che hanno, con celerità veramente degna di migliore nota, compreso quale era la portata di questa svista che non è imputabile al Ministero delle finanze ma ad altri dicasteri, i quali, concorrendo alla redazione di questo decreto-legge, hanno dato consigli che poi il ministro delle finanze ha dovuto riconoscere non esatti. Sono, quindi, pienamente concorde con il provvedimento di legge nelle sue linee generali e particolarmente per quanto riguarda l'esclusione degli agrumi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Vita. Ne ha facoltà.

DE VITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro anzitutto che voterò la conversione in legge del decreto-legge sottoposto al nostro esame; ma debbo aggiungere che, se avessi potuto farlo, avrei proposto qualche emendamento. Precisamente, avrei proposto la soppressione dell'articolo 11 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322. L'articolo 11 di questo decreto-legge prevede al primo comma una deroga all'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e ammette la decisione amministrativa ai termini della legge doganale per le violazioni previste dal decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322. Ora, l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929 dice che la cognizione dei reati previsti dalle leggi finanziarie spetta all'intendente di finanza quando si tratta di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, e al tribunale quando si tratta di ogni altro reato. Quindi, trattandosi in questo caso di multa, la competenza della cognizione di questi reati spetterebbe al tribunale. Ora, io non comprendo la necessità di questa deroga, e non comprendo perché sia stato fatto un trattamento diverso a questa specie di contravventori delle disposizioni di leggi tributarie.

In secondo luogo, avrei proposto anche un altro emendamento all'articolo 2 del decreto-legge in esame, e cioè di assoggettare gli stabilimenti e i depositi alla vigilanza permanente della finanza anziché alla vigilanza continuativa o saltuaria. Io mi rendo conto del fatto che vi possano essere dei piccoli stabilimenti e che quindi la sorveglianza permanente della finanza si presenterebbe eccessivamente onerosa, ma, dato che con questo disegno di legge si provvede alla tutela degli alcoli derivanti dai prodotti del vino, provvedendosi alla vigilanza permanente, si scoragerebbero questi operatori economici.

All'articolo 6 avrei proposto anche un altro emendamento; e cioè, invece di dare la facoltà al ministro per le finanze di prescrivere l'aggiunta, ai fermentati alcolici di cui all'articolo 1, di una sostanza atta a rilevare la loro presenza, avrei fatto obbligo al ministro delle finanze di emanare disposizioni per l'aggiunta di queste sostanze atte a rilevare la presenza di questi fermentati alcoolici.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VALSECCHI, Relatore. Mi rimetto a quanto ho già dichiarato svolgendo la relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VANONI, Ministro delle finanze. Mi limiterò a rispondere ad alcuni accenni fatti nella discussione generale.

Mi pare, anzitutto, che vi sia universale consenso circa l'opportunità del provvedimento.

L'onorevole Saija ha spiegato la portata degli emendamenti, che il Governo ha accettato, su proposta della Commissione finanze e tesoro. Io prego soltanto l'onorevole Saija di rettificare un suo rilievo: è stata proprio l'amministrazione dell'agricoltura — che ha collaborato con il Ministero delle finanze nella preparazione del progetto — a rilevare la inopportunità dell'applicazione anche al succo di agrumi ed a condurre gli studi tecnici per accertarne la scarsa rilevanza; quindi, è stato merito anche del Ministero dell'agricoltura d'aver rettificato l'impostazione del provvedimento.

SAIJA. Il difetto originario risale al Ministero dell'agricoltura.

VANONI, Ministro delle finanze. L'onorevole De Vita domanda perché all'articolo 11 si deroga alla legge. Lo scopo è evidente: da un punto di vista formale, la stessa legge 7 gennaio 1929 dispone che bisogna sempre fare una deroga, esplicita o no, da questa legge, perché sia applicabile; dal punto di vista sostanziale, lo si è fatto proprio per accelerare l'applicazione della legge e delle relative penalità, ammettendo il procedimento di oblazione anche nei casi, in cui, ai sensi di quella legge, il procedimento non sarebbe stato ammesso.

Ma, tolta questa procedura di applicazione delle penalità, resta sempre quella della legge del 1929. E questa deroga è dovuta un po' all'esperienza: tante volte per la mole di lavoro che grava sugli organi giudiziari,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

la mancanza di una possibilità di oblazione non costituisce un aumento di severità della pena, ma una attenuazione. Queste denunce giacciono per molto tempo; tanto che spesso se ne perde la memoria, prima che arrivino in porto.

Riguardo all'articolo 2, l'onorevole De Vita avrebbe proposto la sorveglianza continuativa. Gli faccio però osservare che avremmo dovuto trasformare l'Italia in un campo di guardie di finanza, per sottoporre tutti i depositi, contenenti materie che possono essere fermentate, a sorveglianza continua.

La legge dà facoltà al Governo di disporre la sorveglianza, continuativa o saltuaria, a seconda, evidentemente, del pericolo di frode o di evasione, rappresentato dalla singola attività.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare la contropartita: la sorveglianza continuativa costa all'imprenditore. Se impegnassimo tutti questi imprenditori privati a sottoporsi alla sorveglianza continuativa, praticamente elimineremmo una grande quantità di piccoli operatori; il che sarebbe a favore dei grandi.

Quindi, dato che è possibile arrivare con altre forme di controllo — molto opportuna quella del libro di carico e scarico — credo sia stato saggio non prescrivere la sorveglianza continuativa.

In quanto all'articolo 6, l'onorevole De Vita avrebbe chiesto, se lo avesse potuto, di trasformare in obbligo la facoltà di denaturazione affidata al Ministero delle finanze. Ora, perché obbligare a fare una denaturazione dove non è necessaria, dove si arriva al risultato di reprimere o di rendere estremamente difficile la frode con altri sistemi? Tante volte la denaturazione è incompatibile con certi usi del prodotto, che si sottopone a denaturazione. Per cui mi pare sia una norma rispondente alla opportunità pratica quella di lasciarsi caso per caso, a seconda del maggiore o del minore pericolo o della maggiore o minore facilità di denaturazione.

Questo provvedimento ha carattere sperimentale: è la prima volta che la legislazione italiana interviene in questa materia con uno sforzo di completezza, al fine di eliminare o di rendere estremamente difficile la frode. Se l'esperienza ci dirà che l'una o l'altra di queste norme non è sufficientemente bene architettata, per raggiungere gli scopi che ci proponiamo, la stessa esperienza ci consiglierà il modo per migliorare la struttura. Ma, così come è oggi, mi pare che questo provvedimento, studiato lungamente d'accordo con le

altre amministrazioni interessate, meriti l'approvazione del Parlamento come un serio tentativo per chiudere la porta alle frodi più pericolose, le quali rendono estremamente scarso l'effetto della politica fiscale che si fa nel settore dell'alcole a sostegno del mercato e della produzione dei vini.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto il seguente nuovo testo:

« È convertito in legge il decreto-legge numero 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: esclusi la produzione e il commercio del vino genuino, sono aggiunte le parole: e dei succhi non fermentati di agrumi.

« All'articolo 5, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi.

« All'articolo 6, comma terzo, sono soppresse le parole: dagli agrumi ».

TORRETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRETTA. Il nostro gruppo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in parola, perché ravvisa in esso lo scopo di alleviare in una certa misura, la crisi che travaglia il settore vitivinicolo, mediante l'assorbimento da parte delle distillerie delle giacenze di vino invenduto, specialmente nelle annate di produzione scadente. Speriamo che la sorveglianza da parte dell'Intendenza di finanza, cui si accenna nel decreto, sia veramente efficace per impedire che anche presso le distillerie possano avvenire dei sotterfugi atti a produrre la tanto lamentata sofisticazione. Pertanto voteremo a favore della conversione in legge.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo oggi proposto dalla Commissione?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il testo base è pertanto quello della Commissione. Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico (nel predetto testo della Commissione), sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi. (2996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952 n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

La Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Troisi.

TROISI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 2996 si chiede la conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

Dal punto di vista formale faccio osservare che, in conformità con l'articolo 77 della Costituzione, nello stesso giorno della pubblicazione del decreto-legge fu presentato il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame.

Lo scopo fondamentale del provvedimento è di eliminare o almeno di ridurre l'area di evasione formatasi nel settore della fabbricazione degli oli di semi, il cui regime fiscale rimonta al regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito in legge 18 gennaio 1934, n. 231.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, che originariamente aveva un carattere protettivo della produzione di olio di uliva, è andata progressivamente trasformandosi sempre più con spiccate finalità fiscali.

Nell'applicazione di dette norme di accertamento, ora sostituite dal decreto-legge in esame, si erano manifestati alcuni gravi difetti e numerose evasioni, di guisa che l'imposta non risultava uniforme e perequata in tutto il territorio nazionale, alimentandosi notevoli correnti di speculazioni che tur-

bavano il settore produttivo. Difatti gli operatori meno scrupolosi, sottrattendosi al pagamento dell'imposta, venivano a trovarsi in condizioni più favorevoli nella lotta di concorrenza.

La stessa amministrazione aveva rilevato tali difetti, ma finora non ha ritenuto opportuno di procedere in questo campo con sistemi troppo drastici, per non influire sui prezzi di mercato di un prodotto alimentare di largo consumo.

Trascorso il periodo bellico, avvenuto un certo assestamento nella produzione del consumo dell'olio di semi, considerata anche la necessità di eliminare le evasioni favorite dalla manchevolezza delle norme tributarie, ritenuta l'opportunità di una perequazione del carico fiscale in modo da colpire egualmente nella loro totalità i produttori, è stato studiato ed approfondito il problema, e le conclusioni dello studio costituiscono l'innovazione apportata con il decreto-legge sottoposto al nostro esame.

In sostanza, la riforma poggia su due punti, che possono così riassumersi: 1) sostituzione dell'accertamento dell'imposta dell'olio effettivamente prodotto a quello ricavabile dai semi posti in lavorazione, in base alle rese stabilite, per ciascuna qualità e provenienza, nelle tabelle annesse al decreto-legge; 2) in conseguenza, tutti i semi di importazione e quelli nazionali sono sottoposti al controllo della finanza, allo scopo di stabilire gli oli ricavabili da sottoporre a tributo. Non si è mancato di tener conto di quella parte di semi non destinati alla produzione dell'olio o a produrre determinate specie di oli esclusi dalla tassazione (usi farmaceutici, resine, linoleum, ecc.).

Reputo opportuno far conoscere alcuni dati relativi al gettito ottenuto dall'imposta di fabbricazione sugli oli di semi negli ultimi tre anni: nell'esercizio finanziario 1949-50 si è avuto un gettito di 2.295.971.000; nell'esercizio 1950-51 si registrò un notevole aumento, perché il gettito salì a 2.837.360.000; nell'esercizio 1951-52 l'andamento ascendente continuò, e così siamo a 3.177.271.000.

Questo incremento è dovuto sia alle premure poste dall'amministrazione per un accertamento sempre più aderente alla realtà, sia anche al ritocco di aliquote apportato col decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190.

Questa situazione di fatto, però, non poteva soddisfare. A causa dei motivi già accennati, si erano costituite larghe zone di evasioni, e perciò si è ritenuto di far luogo ad una radicale trasformazione delle norme

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

vigenti. È da ritenere che l'aumento del gettito dell'imposta sarà in relazione alla contrazione dell'ampiezza delle zone di evasione, in dipendenza delle nuove disposizioni.

Nel decreto-legge si dettano norme che adeguano il diritto annuo di licenza di cui devono munirsi coloro che intendono estrarre oli dai semi ovvero raffinarli; altre norme rafforzano i controlli e adeguano le sanzioni per l'inosservanza della nuova disciplina fiscale.

Sul disegno di legge la X Commissione legislativa permanente ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 corrente.

Oltre alla conversione in legge, esso dà due deleghe al Governo. Infatti, nell'articolo 2, si autorizza il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme complementari e integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonché norme per il controllo di un regolare accertamento delle imposte. Si tratta, quindi, di problemi squisitamente tecnici; e si detta anche una norma di diritto sostanziale, perché si stabilisce che l'ammenda, in deroga all'articolo 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà arrivare sino ad un milione per le violazioni alle suddette norme da emanarsi. All'articolo 3, poi, si conferisce un'altra delega, con la quale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti. Come già si è sperimentato con buoni risultati in casi analoghi (ad esempio per il testo unico sulla dichiarazione annuale dei redditi), si stabilisce che il Governo debba sentire una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e 5 deputati.

Ecco, onorevoli colleghi, succintamente il contenuto del decreto-legge del quale oggi si chiede la conversione in legge. Dopo quanto esposto, ho l'onore di proporre l'approvazione, con due emendamenti che la stessa Commissione ha formulati. Uno concerne l'articolo 1 e l'altro riguarda la tabella A annessa al decreto-legge. Con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, in sostanza, si mira a evitare le possibilità di frodi con la disoleazione mediante solvente dei pannelli derivanti dalla estrazione a pressione. Pertanto si stabilisce che i pannelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Con il secondo emendamento

alla tabella A annessa al decreto-legge, si fissa una equiparazione di resa per i vinaccioli, siano di provenienza nazionale od estera.

A nome della Commissione, propongo l'approvazione del provvedimento con i due emendamenti illustrati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Pignatelli. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Non c'è dubbio che il decreto-legge sottoposto al nostro esame segna un notevole perfezionamento del sistema di esazione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi. Con tale perfezionamento, saranno di molto ridotte le evasioni fiscali finora lamentate: ridotte, dico, ma non annullate, essendo rimasta in vigore l'antica disciplina per i semi oleosi di produzione nazionale, per la quale sarebbe stata opportuna qualche innovazione.

Desideravo proporre degli emendamenti al decreto-legge che viene sottoposto alla ratifica del Parlamento, ma non essendomi stato possibile predisporli, per l'urgenza con la quale siamo stati chiamati a discutere, prego vivamente il ministro delle finanze di prendere nota di quanto sto per dire per tenerne conto in sede di regolamentazione.

Nel comma terzo dell'articolo 1 si stabilisce che le « oleine di oli di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovraimposta di consumo stabilita nel 1° comma per gli oli greggi di semi ». Usando la dizione « oleine di oli di semi, qualunque sia la loro acidità », il legislatore ha innovato rispetto al preesistente ordinamento, in quanto ha esteso agli acidi grassi il trattamento riservato agli oli di semi e agli oli acidi. Mentre, cioè, in precedenza, le istruzioni di cui alla circolare 218 del 18 luglio 1951 del Ministero delle finanze, prevedevano per gli acidi grassi la particolare disciplina dell'accompagnamento della merce con bolletta di legittimazione e del successivo controllo da parte degli U.T.I.F. (uffici tecnici per l'imposta di fabbricazione) circa l'effettivo impiego della merce stessa per usi diversi dalla produzione di olio impropriamente definito sintetico, la nuova norma stabilisce, come si diceva, che gli oli grassi di importazione debbono andare soggetti all'imposta, qualunque sia la loro destinazione.

Giacché, peraltro, l'imposta di fabbricazione colpisce gli oli di semi, è da desumere che il legislatore, nel colpire indiscriminatamente tutti gli acidi grassi di semi, sia partito dal presupposto che essi possano essere impie-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

gati solo come materie prime per la produzione di olio sintetico o di olio rigenerato di semi, mediante procedimenti industriali di rigenerazione dei gliceridi.

A questo proposito occorre far subito osservare che un presupposto siffatto non riflette in modo alcuno la realtà. Infatti, se non può essere contestata la diffusione che hanno avuto negli ultimi anni la produzione e il commercio dei cosiddetti oli sintetici di semi, altrettanto incontestabile è il fatto che gli acidi grassi di semi siano usati come materie prime in altri settori industriali che con gli oli di semi non hanno alcuna attinenza, primo fra i quali quello saponiero.

È noto e tradizionale l'impiego degli acidi grassi nella produzione dei saponi molli o potassici destinati al consumo domestico e la cui produzione è considerevole nell'Italia meridionale e nelle isole. Si tratta di saponi ad alto rendimento ed a costo relativamente basso — circa 95 lire al chilogrammo — essendo modesta la percentuale delle materie prime impiegate, normalmente il 35-40 per cento, al posto del 60-70 per cento impiegato nella produzione dei saponi duri.

La tecnica moderna esclude che siano impiegati per la produzione di questi saponi molli altri grassi, come, ad esempio, sego animale, olio di cocco, di palma o di palmistiro, perché si avrebbero diversi inconvenienti, fra cui il principale è quello di rendere opaco il sapone e attraversato da strati molto più consistenti e duri dell'ordinario sapone potassico, mentre non si impiega l'olio di pesce, che questo inconveniente non presenta, perché esso conferisce al sapone un odore nauseabondo.

Ritengo quindi che la destinazione degli acidi grassi alla produzione del sapone, ed in particolar modo di un sapone destinato a classi popolari, debba avere la esenzione dall'imposta di fabbricazione, se non altro perché questa determinerà un aumento di prezzo di non meno di 30 lire al chilogramma. E d'altro canto mi pare che la nostra legislazione doganale abbia sempre favorito l'importazione delle materie prime destinate alla produzione di sapone sia per motivi di ordine igienico sia per motivi di ordine economico.

Infatti, nella nostra tariffa doganale, le materie prime destinate alla produzione di sapone sono esenti da dazio. Io non comprendo quindi la ragione per cui oggi si voglia colpire una materia prima destinata esclusivamente all'uso dei saponi molli, che sono, come ripeto, destinati a classi povere, soltanto perché si ha la preoccupazione che si possa

produrre dell'olio sintetico di semi anche dagli acidi grassi aventi un'acidità superiore all'85 per cento.

Io gradirei che l'onorevole ministro prendesse in serio esame questa mia osservazione, al fine di esentare dall'imposta di fabbricazione questi acidi grassi.

Ho un'altra osservazione da fare in riferimento all'articolo 4, secondo comma. Le tabelle A e B, annesse al decreto, contengono la resa percentuale d'olio greggio dei semi stabilita a seconda del diverso sistema di disoleazione (estrazione con solvente o estrazione con pressione). Il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce, peraltro, in relazione alle caratteristiche degli impianti, che la liquidazione dell'imposta va sempre fatta in base alle rese per disoleazione a solvente. L'eccezione è consentita solo nel caso in cui si possa dimostrare — con certificato degli uffici tecnici per l'imposta di fabbricazione — di non essere provvisti che di impianti di estrazione a pressione. Quindi, quando un impianto è soltanto a pressione, e ciò viene dimostrato con certificato dell'Utif, allora l'imposta si applica in base alle rese indicate nella seconda colonna della tabella B.

Poiché molte ditte dispongono, nelle rispettive fabbriche, tanto di impianto a pressione quanto di impianto di estrazione con solvente, l'applicazione della norma di cui sopra si tradurrà in una evidente antieconomicità di produzione, in quanto queste aziende dovranno lasciare inattivi gli impianti a pressione per non produrre a costi assolutamente irrecuperabili e, di conseguenza, licenziare il personale addetto a tali reparti. Ciò, oltre a rendere definitivamente inattivi gli impianti a pressione, la cui installazione ha richiesto l'investimento anche di forti capitali, impedirà la produzione di panelli pregiati per l'alimentazione del bestiame, i quali non possono essere ottenuti se non con la lavorazione dei semi a pressione.

La disposizione di legge in questione sembra in realtà troppo favorevole a quelle ditte che in questi ultimi anni hanno solo provveduto a perfezionare o a costruire *ex novo* impianti di estrazione, ed è di danno a quelle ditte che, invece, hanno modernizzato tutti i reparti dei propri impianti, compresi quelli a pressione. Tenuto presente che, come risulta dai successivi articoli, la lavorazione dei semi deve svolgersi sotto la vigilanza continuativa del personale della finanza, non si vede perché, ai fini della determinazione della resa percentuale in olio greggio da applicare per la liquidazione dell'imposta, non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

ci si debba riferire alle diverse cifre contenute nelle tabelle per i due sistemi di disoleazione, a seconda della richiesta della ditta che la lavorazione deve svolgere.

È inoltre da segnalare, con carattere di particolarità, il caso dei semi di lino e di ricino. Infatti, questi semi, dai quali si ottengono olii utilizzati esclusivamente per usi industriali, e cioè allo stato grezzo, vengono lavorati per pressione, e soltanto per pressione, in vista della utilizzazione speciale degli olii stessi (standoli) che sconsiglia la estrazione con solvente. Ne deriva che le ditte aventi impianto di sole presse verrebbero a trovarsi in una situazione di netto vantaggio nei confronti delle ditte aventi al tempo stesso impianti di estrazione con solvente e di pressione. Le prime pagherebbero l'imposta di fabbricazione sulla resa in olio greggio stabilita per gli impianti a pressione, mentre le seconde, pur lavorando i semi a pressione, dovrebbero pagare l'imposta sulla maggiore resa teoricamente stabilita per le ditte munite di impianto di estrazione a solvente.

Nel caso in cui non si ritenesse di modificare la norma in base alle considerazioni che ho esposte, sarebbe comunque indispensabile introdurre una eccezione in virtù della quale, limitatamente ai semi di lino e di ricino, l'imposta di fabbricazione sarebbe da liquidare unicamente in base alle rese stabilite per gli impianti di estrazione a pressione.

Dovrei fare ancora una osservazione sull'articolo 4. L'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce che la disoleazione dei semi esteri e dei semi nazionali, nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, deve essere effettuata in tempi distinti e separati.

Avrei preferito la soppressione di questo comma e la ragione è molto semplice. Premesso che si tratta di fabbriche sottoposte a vigilanza continuativa da parte della Finanza, sembra strano che esse, essendo munite dei due sistemi (a pressione e con solvente) debbano lavorare in tempi distinti e separati i semi nazionali e quelli esteri. Praticamente l'industriale deve chiudere un reparto mentre lavora nell'altro, quando, essendo la fabbrica sottoposta a vigilanza, potrebbe tenere in attività entrambi i reparti.

In altri termini, non si tiene conto in questa disposizione di legge dell'anti-economicità e dell'anti-socialità di un provvedimento siffatto; anti-economicità, perché le spese generali saranno uguali mentre lavora un solo reparto e non l'altro, anti-socialità perché a seguito

della chiusura di un reparto, degli operai saranno licenziati.

Uguale raccomandazione dovrei anche fare per il secondo comma dell'articolo 10, dove viene ripetuta la prescrizione di eseguire in tempi distinti e separati la lavorazione di semi per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti a imposta di fabbricazione e semi da cui si ricavano oli commestibili.

Se le ragioni che ho esposto troveranno il consenso del ministro, credo di non avere invano segnalato qualche lacuna dell'attuale decreto, che potrà essere colmata precisamente con i poteri di delega che al ministro stesso il Parlamento intende conferire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cerreti. Ne ha facoltà.

CERRETI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il discorso dell'onorevole Pignatelli venga *a posteriori* a giustificare la richiesta che avevo fatto all'inizio; e a me interessa sottolineare la cosa, perché il presidente della IV Commissione si è quasi sentito offeso di questa richiesta e ci ha dato, senza volerlo, perché lo ha detto alla buona, la patente di imbecilli, quando abbiamo affermato: vogliamo esaminare meglio, vogliamo ascoltare la relazione che doveva essere presentata alla IV Commissione (e non è stata presentata), perché il provvedimento solleva problemi interessanti e obbliga ad alcuni emendamenti tanto coloro che sostenevano quella relazione, quanto coloro che avessero voluto approvare la legge così come risulta dall'insieme delle norme che la compongono.

È chiaro che alla X Commissione abbiamo avuto un affrettato esame, vi è stata una relazione sul decreto-legge assai dissimile nella sostanza dal provvedimento. Vi sono nell'intervento dell'onorevole Pignatelli riserve di tale rilievo da far dire che valeva veramente la pena che si discutesse nella X Commissione e nella IV, soprattutto nella IV, e che qui in aula avessimo sotto gli occhi una relazione scritta anziché averne ascoltata una orale.

Fatta questa osservazione, vorrei dire che il decreto-legge 30 ottobre 1952 nelle intenzioni del nostro ministro delle finanze risponde al lodevole criterio di sistemare le disposizioni in maniera più organica, per evitare le evasioni. Noi sappiamo che da tempo l'onorevole Vanoni si ispira al concetto di portare una moralizzazione in tutto il sistema fiscale italiano.

La sua volontà di arrivare ad una generale riforma tributaria è, secondo il mio modesto parere, uno dei tentativi più interessanti dall'unità d'Italia ad oggi. Questo criterio, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

si ispira alla tecnicità e all'interesse dello Stato di formulare norme precise e vincoli precisi, che permettano all'amministrazione di intervenire in tempo e di evitare tutte le camorre che possano derivare dalle lacune della legge, questo criterio, dicevo, è lodevole e non può non essere sostenuto da qualsiasi deputato.

Però — ed è qui che casca l'asino — quando si vuol promuovere una regolamentazione migliore di quella precedente, bisogna sempre aver riguardo al fine economico e sociale che vogliamo raggiungere. Evidentemente è necessario porre un argine alle evasioni fiscali in tutti i campi; però, quando si cerca di serrare le maglie del controllo dello Stato, affinché le evasioni avvengano in misura minore, bisogna anche vedere se non sia il caso di toccare nella sostanza le leggi e dare ad esse il rilievo economico e sociale che meritano.

Due sono gli aspetti che bisogna considerare dal punto di vista economico e sociale. Vi può essere, come è preconizzato da molte parti, una politica in favore dell'olivicultura nazionale, soprattutto dell'economia meridionale, politica che tende a sostenere l'esigenza di un rafforzamento dei vincoli, dalle imposte di fabbricazione alle tasse e imposte doganali, cioè un aggravamento delle quote che si devono pagare allorché si importano degli oli raffinati dall'estero e dei semi greggi per raffinazione in Italia.

Ricordo la discussione del 13 maggio per la conversione in legge dell'altro decreto sugli oli da seme. In quell'occasione la questione si prospettò e molti colleghi meridionali sostennero che bisognava prendere misure di protezione più attive e sostanziose in favore dell'olivicultura nazionale. Evidentemente si può intervenire con diverse misure a favore di questo settore. È necessario però che il dicastero delle finanze abbia presente la questione della crisi dei produttori di olio d'oliva, crisi dilagante l'anno scorso e che quest'anno sembra alquanto attenuata, ed esami fino a che punto la protezione di colture nostrane può andare a scapito di coloro che importano semi greggi e oli già raffinati per uso industriale e per il consumo.

Ma qui vi è un altro aspetto: con misure maggiormente protettive si viene ad aggravare il bilancio familiare del lavoratore. Occorre, perciò, essere molto cauti, perché già nel settore dei grassi animali e vegetali noi abbiamo un sottoconsumo notevolissimo. Non so se i nostri dirigenti dell'economia nazionale sappiano (non citerò dati statistici ufficiali perché non ve ne sono) della minore quantità

di olio che è stata venduta dai distributori al consumo.

Da un'inchiesta molto frammentaria, incompleta, fatta da noi, in spacci di società cooperative di consumo, abbiamo rilevato che vi è una diminuzione del consumo per quanto riguarda il condimento (per oli di oliva, per oli di semi pregiati, per burro nelle varie qualità) di circa il 37 per cento nei primi sei mesi di quest'anno, con vantaggio per prodotti meno pregiati, che hanno meno potere calorifico.

Ciò vuol dire che quando si viene a legiferare in questa materia occorre aver presente i dati attuali del problema, si da andare incontro alle esigenze dei consumatori che hanno avuto ridotte le loro possibilità di acquisto, poiché il potere di acquisto dei loro stipendi e dei loro salari non è più quello del 1951, e quello del 1951 era ancora minore rispetto a quello del 1950.

Incidentalmente vi dirò che da questa indagine che abbiamo fatto a fondo in una provincia e per la categoria dei ferrovieri è risultato che, mentre vi è una diminuzione nell'acquisto di carne da brodo (ciò di cui ci si serve molto, per esempio, nella cucina toscana), diminuzione di circa il 64 per cento, vi è un aumento di 300 volte dei dadi per fare il brodo vegetale. Ripeto, la statistica più grave riguarda il gruppo delle cooperative dei ferrovieri, vale a dire quelle cooperative situate là dove abitano i ferrovieri, che vendono esclusivamente a questa categoria trascurata di impiegati dello Stato. Si tratta, è vero, di cifre che non danno un'indicazione generale, ma costituiscono per noi un elemento di valutazione e quasi un campanello di allarme, in quanto ci richiamano alla necessità di fare una politica diretta a favorire, ad aiutare i bisogni familiari.

Ecco perché dicevo che, nel trasformare in legge questo decreto — che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista delle misure che preconizza ha una ragione di essere — bisognava che si desse maggiore risalto alla questione del livello di vita delle nostre popolazioni, e conseguentemente ridurre l'imposta di fabbricazione sugli oli da seme. In questo mi scosto dalla tesi sostenuta dall'onorevole Pignatelli, che chiedeva, sugli oli di produzione nazionale, un aumento dal 20 al 25 per cento. Io dico invece che tutte le imposte di fabbricazione — tanto per gli oli di fabbricazione nazionale, quanto per quelli di importazione estera — dovrebbero subire una riduzione notevole, anche se contingente, per andare incontro alle necessità delle regioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

industriali, quali sono quelle dell'Italia settentrionale, che oggi registrano una depressione nel campo dei consumi pregiati, è in particolare in quello dei grassi vegetali e animali.

Questa conversione in legge del decreto del 30 ottobre, quindi, oltre a non tener conto di ciò, non risponde nemmeno alle aspirazioni dei produttori del Mezzogiorno, perché viene mantenuta, *grosso modo*, l'imposta al livello di prima.

Oggi, la questione potrebbe essere conciliata con una duplice serie di provvedimenti: venendo incontro, da parte del Ministero dell'agricoltura, con varie misure, ai produttori di olive, e da parte del Ministero delle finanze, provvedendo a sgravi fiscali a favore dei consumatori. Si tratta, come si vede, di una politica che dovrebbe essere combinata, concertata, fra i due dicasteri, in modo da avere, da un lato, alleggerimenti a favore dei consumatori, e dall'altro aiuti e premi ai produttori, affinché questi ultimi non vengano messi in condizioni di inferiorità rispetto ai produttori di olio di semi.

Dico questo considerando la cosa da un punto di vista più generale, e cioè considerando che, quando si emana una legge, oltre a mirare ad una regolamentazione tecnica, bisogna tendere altresì ad una regolamentazione sociale ed economica.

Adesso vorrei fare altre due osservazioni di minore importanza, che però toccano un tasto molto delicato già accennato dall'onorevole Pignatelli.

Nemmeno io trovo opportuno questo modo di intervenire nella regolamentazione della industria, nel senso di alternare le due produzioni, anche quando si tratti di industrie che esercitano la loro attività sotto il controllo costante della finanza. Questo sistema di lavorazione a tempo, secondo cui mentre un reparto lavora l'altro dovrebbe restare fermo, è un'incongruenza veramente pericolosa. Infatti, occorre considerare che in queste industrie sono interessate decine di migliaia di lavoratori che, per effetto della riduzione delle ore di lavoro in ogni reparto, verrebbero danneggiati, perché si avrebbe una diminuzione delle ore di lavoro complessive di una determinata branca.

Lo stesso criterio deve essere seguito per l'altra questione, che riguarda l'ammodernamento dei mezzi strutturali destinati alla raffinazione degli oli. Se noi dobbiamo riconoscere quali progressi tecnici ha compiuto un certo settore di questa industria, dobbiamo anche tener conto che talune attrez-

zature in Italia, pur essendosi invecchiate, non possono essere di colpo, con un decreto catenaccio, disconosciute ed eliminate. Queste attrezzature debbono anch'esse essere tenute in considerazione soprattutto in ordine alla questione sociale, in ordine alla disoccupazione operaia, che in questo campo si riallaccia perfettamente e va di pari passo con l'interesse dell'industria. In altri termini, se certe norme possono essere spiegabili dal punto di vista tecnico, tuttavia non possono non riuscire vessatorie nei riguardi di certe attrezzature industriali. Quindi, associandomi alla osservazione fatta dall'onorevole Pignatelli, io pregherei l'onorevole ministro di esaminare l'opportunità di correggere in questo senso le norme di legge.

Per quanto riguarda la lavorazione del sapone, evidentemente le spiegazioni tecniche date poc'anzi dall'onorevole Pignatelli sono legate a processi di fabbricazione, oggi, dal punto di vista industriale, molto sviluppate, che non possono essere paragonati ai processi tecnici necessari per la fabbricazione del comune sapone da bucato. In sostanza, i tipi popolari di sapone sono: il giallo e il verde, i quali potrebbero beneficiare di qualche disposizione per diminuirne il prezzo, perché è il tipo di sapone più consumato dal popolo. D'altronde, vi è già la possibilità di distinguere il sapone pregiato da quello popolare sia per le sostanze che concorrono alla fabbricazione (ad esempio, per il sapone pregiato si aggiunge l'olio di palma) sia per il modo come è confezionato. Infatti, per lo più, tutti i saponi pregiati vengono preparati per la vendita con macchine che dalla materia prima introdotta elettricamente producono la saponetta profumata in una unica catena di lavorazione. Ripeto, vi è dunque la possibilità tecnica di distinguere la produzione del sapone pregiato da quella del sapone popolare. Il sapone di tipo popolare essendo destinato ad un largo consumo, evidentemente, attraverso certi accorgimenti fiscali, dovrebbe beneficiare di una riduzione d'imposta. In conclusione, a me pare che questa legge abbia il merito di prevedere un maggior controllo da parte dello Stato e nello stesso tempo di assicurare una maggiore perequazione. E qui sta il lato più democratico della legge, anche perché si cerca di rendere uniformi le disposizioni di legge che regolano questa materia in tutto il territorio nazionale, al nord, al centro e nel meridione. Inoltre la preoccupazione di diminuire le evasioni senza aumentare eccessivamente il peso dei controlli è reale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

Non direi però che questa disposizione non avrà ripercussioni sui prezzi al minuto; tutt'altro, perché si sa che il prezzo medio dell'olio di semi, venduto a Milano, è la media di quello che paga le imposte al completo e quello che non paga quasi niente, perché riesce ad evadere, per cui si crea un certo equilibrio, che porta ad un prezzo minore al litro d'olio di quando l'amministrazione finanziaria sarà in grado di esercitare questi controlli in modo rigoroso.

Il criterio di fare una legge, che deve essere rispettata da tutti, nell'interesse dei cittadini produttori e dei cittadini consumatori, è criterio assolutamente giusto, che noi approviamo. Però, lo ripeto, noi non possiamo in pari tempo approvare questa voluta l'assenza di un concetto sufficientemente sociale e sufficientemente economico. Non mi si dica che le poche centinaia di milioni di lire o anche il miliardo, che si potrà ricavare in più con questi controlli andrà a coprire esigenze improrogabili dello Stato. Non può essere questo il criterio, anche perché sarebbe molto meschino. Ma, non essendo questo fondamentalmente, non vi è neppure l'altro sostanziale: quello del concetto sociale e del concetto economico.

Perciò, questo disegno di legge ci mette in seria perplessità, perché pur approvando *grosso modo* il congegno e gli aspetti del congegno non siamo soddisfatti dell'associalità del provvedimento.

Pertanto, a nome del mio gruppo, devo dichiarare che noi ci asterremo dal voto, dando a questa astensione il valore testé enunciato: cioè, pur riconoscendo lo sforzo fatto dall'amministrazione per regolamentare la materia, non troviamo questo sforzo sufficientemente collegato agli obiettivi sociali ed economici, che dobbiamo proporci per favorire ed aiutare il miglioramento della nostra situazione generale e del tenore di vita dei lavoratori. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Monterisi. Ne ha facoltà.

MONTERISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche per questo provvedimento il massimo plauso al Governo da parte degli olivicoltori, che ne sono i beneficiari; poiché, se l'olio da semi riesce ad eludere l'imposta, il tutto torna a danno dell'olio di oliva.

L'olivicultura in Italia è parte importante dell'economia nazionale e spina dorsale di quella meridionale, e la sua perenne depressione nel passato ha contribuito notevolmente a determinare la depressione del Mezzogiorno.

Non sono lontani i tempi in cui si tagliavano questi alberi secolari, poiché il legno valeva più delle olive, tanto che con apposita legge si dovette impedire questa pazzesca distruzione di ricchezza.

Ancora oggi il mercato dell'olio subisce dannose flessioni: dannose per i coltivatori diretti, che pochi giorni or sono mi inviavano da Andria copia di un ordine del giorno invitante il Governo ad intervenire nella stasi attuale del mercato delle olive e dell'olio, provocata da notizie tendenziose di ingordi speculatori, che in tal modo defraudano della giusta mercede questa benemerita classe di lavoratori.

La cosa è per noi pugliesi quanto mai preoccupante, se si considera che produciamo circa un terzo dei due milioni di quintali di olio che forma la produzione nazionale, e la sola provincia di Bari produce oltre la metà di questo terzo.

Mi auguro che questo provvedimento sia il primo di una lunga serie atta a stabilizzare questo importante mercato, per cui basterebbe limitare l'importazione al completamento del fabbisogno annuale del consumo nazionale.

Si potrebbero adottare i provvedimenti del settore dello zucchero, ove gli stessi produttori hanno il monopolio dell'importazione, regolando in tal maniera la quantità da importarsi e quindi il prezzo nazionale protetto anche da apposita legge.

Mi dispiace di non poter aderire all'abolizione della imposta sull'olio da semi richiesta dall'onorevole Cerreti, affinché ribassando in tal modo il prezzo generale dell'olio, aumenti la capacità di acquisto del salario degli operai dell'industria; e ciò per due ragioni: anzitutto perché il prezzo dell'olio rappresenta a sua volta il salario di milioni di autentici lavoratori della terra, il cui tenore di vita è stato ed è tuttora molto inferiore a quello dei lavoratori dell'industria; ed in secondo luogo perché questa capacità di acquisto deve essere aumentata non già comprimendo i prezzi alla produzione, ma contenendo invece la enorme sperequazione fra prezzi alla produzione ed al dettaglio, fenomeno purtroppo comune a tutti i prodotti agricoli e per cui sono perennemente in disagio e contadini e consumatori.

È ormai a tutti noto che, mentre alla produzione i prezzi dei prodotti agricoli, come si dice in termine tecnico, vengono rovesciati, sui mercati poi, specialmente nelle grandi città, arrivano a punte così alte da rendere i prodotti agricoli pressoché inacquistabili.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

L'onorevole Valsecchi, sindaco di Chiavenna, mi diceva or ora che quest'anno le mele, di cui la sua regione è produttrice, hanno subito una flessione tale da essere vendute a stento a 4 lire il chilogrammo, mentre tutti conosciamo quanto costano nei ristoranti e sui mercati delle nostre città.

Onorevole ministro, concludo rinnovandole la gratitudine dei nostri olivicoltori, i quali chiedono soltanto la tutela onesta del loro lavoro che, stabilizzando il mercato oleario, assicuri loro un più alto tenore di vita concorrendo in tal modo al sollevamento delle zone depresse.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Troisi.

TROISI, Relatore. Replico brevemente ai tre oratori intervenuti nella discussione.

Il collega onorevole Cerreti si è reso portavoce di un'esigenza di carattere sociale che non emerge da questo provvedimento, il quale ha natura spiccatamente fiscale, disciplinando il sistema di accertamento dell'imposta. L'aspetto sociale va ricercato in altri provvedimenti e nella politica economica generale. L'onorevole Cerreti sa che in un momento di grave tensione dei mercati internazionali, determinata dallo scoppio della guerra in Corea, il Governo si è preoccupato di formare delle scorte di grassi, di semi oleosi e di oli di semi, per evitare il pericolo di una eccessiva lievitazione dei prezzi. Queste scorte pesano tuttora sul mercato oleario.

D'altra parte, i dati che egli ci ha portato qui, se presentano un certo interesse per talune categorie e limitati settori, non possono avere un valore segnaletico per quanto riguarda il regime dietetico del popolo italiano e in particolare dei lavoratori. Bisognerebbe vedere, comunque, dove sono dislocati gli spacci di cui si sono fatte le rilevazioni statistiche, nonché i criteri seguiti nella raccolta dei dati e nella loro elaborazione.

Lo stesso collega, poi, ha tessuto il migliore elogio del provvedimento, quando ha detto che lo scopo fondamentale è di mirare alla perequazione con il rafforzamento dei controlli.

Per quanto riguarda la parte tecnica, il collega onorevole Pignatelli ha fatto delle osservazioni notevoli, che penso potranno trovare accoglimento in sede di formulazione del testo unico e in sede di emanazione delle norme di carattere complementare per le quali diamo la delega al Governo.

Desidero tuttavia esporre alcune brevi considerazioni. Nel decreto-legge in esame si parla di semi nazionali e di semi esteri sottoposti a controllo attraverso i magazzini vincolati alla finanza, in modo da vigilare ogni prelievo o immissione. Per quanto riguarda le oleine e gli acidi grassi da destinare alla saponificazione, rilevo che il problema venne già esaminato in Commissione, ove prospettai le mie gravi perplessità. In questi ultimi tempi il mercato oleario è stato invaso da una ingentissima quantità di oli sintetici o rigenerati, ottenuti da uno speciale trattamento chimico degli acidi grassi, con gravissime ripercussioni anche sull'andamento dei prezzi. In seguito a ciò, i tecnici oggi dicono che il concorrente più temibile dell'olio di oliva non è l'olio di semi, ma l'olio sintetico o rigenerato.

Ora, viene manifestata una esigenza riguardante la produzione dei saponi molli, che sono preferiti dalle classi meno abbienti più per abitudine che per convenienza economica. Si tratta invero di una produzione molto frazionata (località di Napoli e provincia, Sicilia) e vi sono unità produttive a carattere quasi esclusivamente artigianale, per cui i controlli si rendono più difficili. Sono d'avviso che detta esigenza debba essere subordinata ad una esigenza di ordine superiore, qual è quella di non esporre a pericoli di turbamento il mercato oleario. Non occorre io richiami l'importanza economica e sociale della olivicoltura nel nostro paese, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle isole. L'olivo predomina nelle regioni agrarie di collina e di montagna con una elevata percentuale, assolvendo una funzione utilissima, in quanto mette in valore terreni di mediocre o scadente fertilità ed esercita benefici effetti nei riguardi idrogeologici.

Si può fare il controllo — obietta il collega onorevole Pignatelli — della parte di acidi grassi destinati a fabbricazione di saponi molli. Ma il controllo richiede un processo di denaturazione della materia prima, e quindi bisogna stabilire la scelta del denaturante (cosa non certamente facile). Alcuni tecnici proporrebbero un colorante, altri sarebbero d'avviso di aggiungere, sempre sotto controllo, una opportuna dose di potassa, in modo da provocare, anche a freddo trattandosi di acidi grassi, un inizio di saponificazione.

Bisogna inoltre osservare che la esenzione dalla sovrimposta di confine delle oleine di semi (aventi una acidità, espressa in acido oleico, dell'85 per cento o più) destinate alla preparazione dei saponi molli dovrebbe essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

estesa anche ai similari prodotti nazionali destinati allo stesso uso; ma qui necessariamente dovrebbe trattarsi di restituzione d'imposta, avendola essi già assolta sugli oli di semi greggi da cui provengono. A causa del frazionamento della fabbricazione dei saponi molli, il meccanismo della restituzione comporterebbe oneri per il controllo ed immobilizzazioni di somme insopportabili per i singoli produttori.

Comunque, il problema del controllo appare oltremodo delicato e non ci dà la garanzia che gli acidi grassi non possano essere destinati ad altri usi.

Ecco perché la Commissione, dopo di aver esaminato il problema, non ha ritenuto opportuno di formulare un emendamento riguardante la esclusione degli acidi grassi dalla sovrimposta di confine.

Noi qui ci troviamo di fronte ad una complessa necessità di controlli: dei semi oleosi e degli oli greggi di provenienza estera e di provenienza nazionale; del sistema di lavorazione con estrazione a solvente, che dà una resa maggiore; e di quello con estrazione a pressione, che dà una resa più bassa.

Ora, è necessario che si facciano questi controlli. Sono affiorate dalla discussione due esigenze contrastanti: da una parte l'esigenza del produttore, il quale non accoglie di buon grado qualsiasi bardatura di controlli; dall'altra parte l'esigenza di una perequazione, che implica un rafforzamento della vigilanza sulle evasioni.

Sono d'avviso che dobbiamo mantenere fermo il congegno predisposto con l'odierno provvedimento, che rinvigorisce la disciplina fiscale. In pratica potremo forse avere degli inconvenienti, ma essi saranno valutati per eventuali rettifiche.

Si sono poi manifestate apprensioni per la disoccupazione, come conseguenza dell'obbligo di effettuare la lavorazione dei semi e frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione in tempi distinti e separati dalla fabbricazione degli oli di semi soggetti ad imposta; e lo stesso dicasi per la raffinazione, secondo l'ultimo comma dell'articolo 10. Non mi sembra che tali apprensioni abbiano corrispondenza nella realtà. Si tratta di lavorazioni a carattere stagionale; inoltre le fabbriche si vanno attrezzando con impianti sistemati in reparti nettamente distinti e separati, ciò che consentirà anche lavorazioni simultanee. Ed ecco perché nel disegno di legge si parla di distinti e separati magazzini vincolati alla finanza, da adibire uno

per la custodia di semi esteri e l'altro per quella dei semi nazionali (articolo 4).

PIGNATELLI. La lavorazione col solvente per 6 mesi non si può fare.

TROISI, *Relatore*. Anche nella mia provincia si manifesta, in questo settore, una disoccupazione stagionale, in dipendenza del periodo ciclico di lavorazione.

Concludendo, penso che le varie osservazioni di carattere tecnico potranno trovare accoglimento in sede di emanazione delle norme complementari e integrative nonché nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio gli oratori intervenuti per l'accoglienza sostanzialmente favorevole fatta al provvedimento e domando scusa se nella mia risposta non mostrerò la stessa competenza tecnica che gli intervenuti hanno dimostrato nella discussione di taluni particolari del provvedimento stesso. Debbo però dire che questo è stato lungamente studiato dall'amministrazione ed elaborato con riferimento alla situazione concreta della nostra industria di produzione degli oli di seme, in maniera da poter raggiungere quel risultato, che è nei voti di tutti e che ha così opportunamente sottolineato l'onorevole Cerreti, di una perequazione nel pagamento di questo tributo, perequazione che per conto mio non ha soltanto un valore fiscale evidente ma anche proprio quel valore sociale che l'onorevole Cerreti ha negato al provvedimento. Perché, veda, onorevole Cerreti: quando un'azienda froda l'imposta, generalmente per il tipo di lavorazione a singhiozzo che la frode stessa impone arriva anche a frodare l'operaio del suo giusto salario e dei suoi diritti fondamentali, perché la lavorazione è clandestina o semiclandestina. E, quando noi arriviamo a determinare una situazione di uniformità nell'applicazione della legge, quando noi arriviamo soprattutto a dare la tranquillità ai più seri tra gli industriali, a coloro che non vogliono frodare l'imposta, in modo che essi non debbano subire la concorrenza illegittima dei frodatori dell'imposta, noi creiamo anche condizioni per il progresso sociale dei lavoratori, perché questi stessi industriali difficilmente poi hanno la possibilità di arrivare a soluzioni pericolose nei confronti dei loro lavoratori. Desidero appunto sottolineare questo carattere del provvedimento: mentre è invocato dall'amministrazione come strumento di perequazione fiscale,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

esso è invocato altresì dai più seri tra gli industriali del ramo, i quali desiderano di non dover stare più o con l'angoscia di dover frodare essi stessi o con la minaccia della concorrenza di larghi strati di produttori che frodano l'imposta.

Ciò premesso, mi permetto di sottolineare che per raggiungere questo risultato di perequazione di sistemazione dell'intero mercato e della produzione degli oli di semi, anche i produttori debbono sopportare qualche sacrificio. Essi del resto vi si sono dichiarati disposti. L'onorevole Pignatelli, per esempio, ha domandato perché non si permette il contemporaneo esercizio nella stessa azienda del sistema a pressione e del sistema a solvente. Non lo permettiamo perché altrimenti non si avrebbe più la possibilità di distinguere nelle tariffe la resa a pressione e la resa a solvente; non vogliamo aprire una porta estremamente larga nel pagamento del particolare tributo. E, poiché le aziende produttrici che hanno entrambi i sistemi sono normalmente di una certa dimensione, esse in genere si sono dichiarate disposte a modificare la loro struttura organizzativa in modo da non tenere i due impianti nello stesso locale ma da avere due fabbriche distinte e godere dei due regimi separati. Se avessimo i due sistemi di lavorazione nello stesso locale, certamente sarebbe prevalente la lavorazione a pressione con pregiudizio di tutto lo schema del disegno di legge.

L'onorevole Pignatelli ha fatto anche il caso della lavorazione degli oli di ricino e di lino, i cui semi sono più facilmente lavorabili a pressione che a solvente. I miei tecnici hanno avuto occasione di studiare questo problema e sono arrivati alla conclusione che anche in questo settore non sia opportuno fare distinzioni: non è esatto, infatti, che i semi di lino e di ricino vengano lavorati solo a pressione, risultando anzi che molte fabbriche sono munite dei due impianti ed esercitano prima una lavorazione a pressione e successivamente quella a solvente, in modo da estrarre la massima quantità possibile di olio. Pertanto anche in questo settore non si ravvisa l'opportunità di usare un trattamento diverso da quello usato negli altri settori.

Una considerazione particolare è quella che riguarda il problema delle oleine di semi vegetali destinate alla lavorazione dei saponi molli. Prima di tutto vorrei chiarire i termini del problema. Onorevole Cerreti, qui non si tratta di saponi destinati a categorie più povere di popolazione, ma piuttosto

di consuetudini ambientali per cui in alcune zone della Campania o della Sicilia, o in alcune province del meridione, si preferisce il sapone molle, di minor rendimento effettivo a parità di prezzo, al sapone duro.

CERRETI. Naturale: costa meno...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il sapone duro costa leggermente di più, ma rende il doppio del sapone molle. Per me, quindi, non è un problema di consumatori, ma di produttori. I produttori di saponi molli, infatti, sono prevalentemente piccoli artigiani o aziende addirittura familiari. Anche sotto questo profilo abbiamo studiato il problema, soprattutto allo scopo di vedere se era possibile agevolare queste particolari situazioni; tale possibilità non è stata però ravvisata. Infatti queste industrie usano oleine da semi vegetali con acidità superiore all'85 per cento e come tali facilmente riducibili, attraverso processi di modificazione, ad oli alimentari. In altre parole vi è una possibilità di frode che deve allarmare l'amministrazione. Tecnicamente lo stesso risultato che si ottiene con le oleine da semi vegetali si può ottenere con le oleine di altra provenienza (oleine da grassi animali o di origine vegetale non soggette ad imposta), salvo l'inconveniente, per queste ultime, di conferire ai saponi molli tonalità di colore diverse da quelle ottenute con le oleine di migliore qualità nonché leggere differenze nella consistenza non gradite alle esigenze tradizionali del consumatore.

Noi avevamo studiato anche la possibilità, come ha detto il vostro relatore, di procedere alla denaturazione delle oleine destinate alla produzione di saponi molli. Ma il costo di tale denaturazione sarebbe tale da sconsigliare anche questo procedimento. Io vorrei dare, però, per i suggerimenti dell'onorevole Pignatelli e per i suggerimenti dell'onorevole Cerreti, una avvertenza di carattere generale: questo decreto-legge che oggi è al vostro esame per la conversione in legge rappresenta una innovazione sostanziale del sistema dell'accertamento dell'imposta sugli oli di semi. Non v'è dubbio che l'esperienza ci insegnerà molte cose per affinare meglio il sistema e per renderlo meglio compatibile con la situazione del commercio della produzione ed anche con le stesse esigenze del controllo della percezione del tributo.

È per questo che il Governo, nel momento stesso in cui vi sottopone il decreto per la conversione in legge, vi chiede anche la delega per introdurre quelle eventuali modificazioni, in sede di testo unico, che permettano di raggiungere lo stesso scopo di perequazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

tributaria e soprattutto lo stesso scopo di lotta contro l'evasione, con la eventuale modificazione degli strumenti che vi sono proposti. Io stesso, senz'altro, assumo l'impegno, a nome del Governo e a nome dell'amministrazione, che le osservazioni oggi sottoposte e quelle altre che si potranno rendere più evidenti nell'esperienza pratica futura saranno attentamente osservate e studiate, e che le eventuali misure per venire incontro a questi rilievi potranno essere prese in considerazione in sede di formulazione di quel testo unico, a meno che gli inconvenienti siano di tale natura da consigliare anche prima di allora l'adozione di norme nuove in aggiunta a quelle attualmente proposte, con il solito sistema del decreto catenaccio e della conversione in legge.

Sarò ben lieto, più come studioso che come ministro, di vedere le statistiche cui l'onorevole Cerreti ha accennato oggi, le quali sarebbero di spostamento dei consumi — egli dice — in senso di riduzione dei consumi stessi, soprattutto per quel che riguarda i grassi in alcune zone dell'Italia settentrionale. Sarò molto lieto di vederle, perché le statistiche che abbiamo noi e che ricaviamo da quelle fonti che non possono essere sofisticate, ossia da quelle del mercato, ci portano a constatazioni completamente opposte.

Ella sa che esisteva nel nostro paese un equilibrio tradizionale di prezzi fra burro, grassi d'origine vegetale (olio d'olivo e olio di semi) e grassi d'origine animale. Ora, noi assistiamo in questo periodo del dopoguerra ad uno spostamento continuo del tradizionale equilibrio, nel senso che il grasso più pregiato, che è il burro, è in continuo aumento come quantità di consumo, ma soprattutto è in continua resistenza come prezzo (in rapporto agli altri grassi è certamente quello che ha subito il maggiore aumento dal periodo anteriore alla guerra al periodo posteriore alla guerra).

E assistiamo al fenomeno che i grassi di origine animale, soprattutto quelli derivati dal maiale, sono in continua depressione di prezzi e di quantità di consumo. Mi pare quindi per lo meno difficile dedurre da questi elementi una conclusione che riguardi una depressione del tenore di vita degli italiani. Forse i dati ch'ella ha ricordato, onorevole Cerreti, trovano più giusta spiegazione in questo fatto: sta veramente cambiando il tenore di vita in senso fisico del popolo italiano, che quelle belle minestre condite col lardo, che hanno allietato la nostra giovinezza, le nostre massaie non le vogliono più fare: esse non vogliono più stare delle ore

in cucina e preferiscono il brodo concentrato di pollo (o senza pollo), che la cooperativa vende, all'antica battuta di lardo, che costava tanta fatica alle nostre mamme quando le assistevamo in cucina. Forse, onorevole Cerreti, muovendoci da questa constatazione, daremo una spiegazione meno pessimistica e più realistica della situazione determinatasi in Italia in questi ultimi anni. (*Approvazioni al centro e a destra*).

CERRETI. La inviteremo ad un nostro convegno tecnico, onorevole ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Molto volentieri.

CERRETI. Anche al banchetto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Purtroppo il lardo non lo digerisco più! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge numero 1323 del 30 ottobre 1952 concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« È convertito in legge il decreto-legge numero 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione ».

« Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinnaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

Il Governo accetta questo testo dell'articolo 1 proposto oggi dalla Commissione?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'articolo 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Governo è delegato ad emanare, sentita una commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonché per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000,

di vecchie emissioni e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5000 e 10.000 » (3002);

dalla IX Commissione (*Agricoltura*):

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (*Modificato dal Senato*) (2670-B) (*Con modificazioni*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi che, in occasione dell'arrivo a Talamone (Orbetello) della salma del carabiniere partigiano Marcelli Primo, caduto eroicamente in Cecoslovacchia nella lotta contro i nazisti tedeschi, hanno indotto le autorità militari e di polizia della provincia di Grosseto ad impedire ai familiari di accompagnare il feretro e di farlo trasportare in chiesa per la funzione religiosa, nonché alle autorità del comune, alle associazioni combattentistiche, ed alla popolazione tutta di partecipare alla mesta e doverosa cerimonia predisposta per rendere un doveroso omaggio al Caduto.

(4339)

« BELLUCCI, SACCENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere in base a quali criteri ha ritenuto di emanare una circolare che vieta ai pretori, ai presidenti di tribunale e di corte d'appello di concedere rinvii, per nessun motivo, dei processi penali.

(4340)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza della riduzione dell'orario di lavoro operato nel grande complesso Solvay e quali iniziative intenda adottare per riportare la situazione alla normalità.

(4341)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sul sequestro e sulla spoliazione, da parte delle autorità jugoslave, dei due motopescherecci *Audax* e *Cluana* della marineria di San Benedetto del Tronto, effettuati nel corrente mese di novembre.

(4342)

« CAPALAZZA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ritenga conforme allo spirito ed alla lettera della Costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

luzione repubblicana l'ordinanza emanata dal prefetto di Macerata, con la quale si ordina il sequestro del giornale murale *Il Periodico*. (La interrogante chiede la risposta scritta).

(9876) « NATALI ADA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga urgente e indispensabile intervenire presso le autorità jugoslave onde sia posto termine alla cattura, ai soprusi e alle spoliazioni dei nostri motopescerecci dell'Adriatico da parte delle vedette titine, così com'è accaduto in questi giorni all'*Audax* e al *Cluana* di San Benedetto del Tronto. (La interrogante chiede la risposta scritta).

(9877) « NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se e come intende intervenire perché la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Chieti emetta senza ulteriore ritardo la propria decisione sui ricorsi (prodotti nell'agosto 1951 e riservati per la pronuncia all'udienza del 29 febbraio 1952) contro la elezione a consiglieri provinciali dei candidati democristiani professore Gaspari Emilio, dottore Chiavegatti Arrigo e dottore Ferrari Manlio. L'interrogante fa presente che, al contrario, un ricorso prodotto avanti lo stesso organo dai democristiani Centofanti Ermengildo e Paolini Florindo, di Giuliano Teatino (Chieti) per l'annullamento delle elezioni amministrative del predetto comune, che avevano segnato la vittoria della lista indipendente-liberale (ricorso proposto il 29 agosto 1951 e discusso all'udienza del 29 aprile 1952), è stato deciso con pronuncia pubblicata il 21 maggio che lo ha accolto portando al comune i consiglieri democristiani. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(9878) « PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se gli risultati che vengono rilasciate licenze per ingenti importazioni di lamiera inossidabili, quando la nostra produzione al riguardo copre il fabbisogno nazionale a prezzi internazionali, e per quali motivi venga poi negata l'autorizzazione all'esportazione di tale materiale alle nostre industrie produttrici, ponendole in pericolo di crisi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(9879) « FARINET ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se ed in che modo intende alleviare il maggior disagio economico che arreca ai cancellieri civili, dei tribunali militari, l'obbligo di intervenire in divisa alle udienze.

« Tale obbligo dovrebbe avere un corrispettivo in rapporto ai maggiori oneri che importa a persone che non beneficiano di alcuna indennità militare. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(9880) « COLASANTO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro il dilagare di una epidemia di tracoma sviluppatasi in queste ultime settimane fra i bambini di Gaeta.

« Si fa presente che mentre nella provincia di Latina non esiste un consorzio antitracomatoso, i bimbi colpiti da tale grave malattia appartengono tutti a famiglie di lavoratori che non hanno le possibilità finanziarie di affrontare le spese ingenti della cura presso specialisti privati. (La interrogante chiede la risposta scritta).

(9881) « VIVIANI LUCIANA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 13,20.

Ordine del giorno per le sedute di martedì
2 dicembre 1952.

Alle ore 16 e 21:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

ARMOSINO ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed all'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (2979).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (2811). Relatore Germani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785);

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori. (2995);

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi. (2996).

4. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, *per la maggioranza;* Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza.*

5. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori:* Zaccagnini, *per la maggioranza;* Grazia e Venegoni, *di minoranza.*

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in° ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

11. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Reposi.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

13. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza,* e Vigorelli, *di minoranza.*

15. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). *Relatori:* Leone e Carignani.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza;* Basso, *di minoranza.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repposi.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

19. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

20. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

21. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI